

TRIBUNALE DI PESCARA

Ricorso ex art 14 ter L. 27-01-2012 n.3

(Liquidazione patrimoniale)

Nell'interesse di:

*****, nata a Foggia (FG) il 24.07.1971, (Cf: *****) residente in Pescara (PE),
Via Socrate 12, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Balice (BLCGRL76E10L113Q)
del Foro di Chieti, giusta procura in calce al presente atto, con studio legale in
Pescara, Via Fiume 15, dove è elettivamente domiciliata - pec:
avvgabrielebalice@pec.ordineavvocatichieti.it - la quale espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- a) sussistono le condizioni previste dalla L. 27/01/2012 e successive modifiche apportate dal D.L. 179/2012 in quanto:
- b) la parte si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e, non è in grado di far fronte con il suo patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento:
- c) la parte non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- d) non ha fatto ricorso nei cinque anni anteriori alla data della presente richiesta di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II L.3/2012;
- e) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la situazione economica patrimoniale;
- f) si è manifestato un perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale della parte, che di fatto non ha reso possibile l'adempimento delle obbligazioni alle scadenze originariamente pattuite per legge;
- g) non sono stati posti in essere atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni

Ragioni delle cause di indebitamento

Dall'analisi della documentazione che si allega risulta chiaro ed evidente come la

situazione debitoria sia dipesa da fattori non imputabile alla ricorrente.

I debiti possono distinguersi principalmente in due parti: debiti verso l'Agenzia delle Entrate e debiti verso gli Istituti di Credito.

I debiti verso l'Agenzia delle Entrate ammontano ad oggi, comprensivi di sanzioni ed interessi di mora, ad € 577.314,27 (dopo più di 20 anni con sanzione iniziale di circa 70.000.000 milioni) e costituiscono la causa principale del sovraindebitamento. Il tutto parte nel lontano 1988, anno in cui la ricorrente era ancora minorenni. Il padre ***** ***** , all'epoca dei fatti, era titolare di un'impresa di costruzioni denominata ***** srl. A causa di alcune situazioni bancarie, che avevano maturato delle passività debitorie importanti, si trovò ad affrontare una serie di problematiche economiche nate dalla richiesta di rientro dei fidi e/o finanziamenti da parte della Banca BNL. In quel frangente, probabilmente anche mal consigliato da alcuni professionisti, decideva di aprire una nuova società "***** srl" il cui capitale sociale veniva suddiviso nella misura del 73% in capo al proprio figlio ***** ***** , nominato anche Amministratore della società e il 27% in capo alla ricorrente (si ribadisce minorenni all'epoca dei fatti). Subito dopo la costituzione della ***** srl si procedeva all'acquisto di diverse unità immobiliari di proprietà della ***** . Naturalmente tali passaggi erano del tutto fittizi e fatti al solo [malaugurato] scopo di evitare aggressioni patrimoniali per i debiti bancari maturati dalla ***** srl. I passaggi furono tutti colpiti da azione di simulazione / revocatoria fallimentare da parte della Curatela Fallimentare intervenuta a seguito della dichiarazione di Fallimento della ***** (doc 1). Senonché il Fisco, sulla base di questi acquisti ("naturalmente fittizi") contestava ai due germani, al 50%, l'evasione presuntiva dell'allora imposta ILOR per gli anni del 1988, 1989, 1990, 1991,1992, 1993, poiché dalle scritture contabili si rilevava un'anticipazione soci di Lire 891.700.000 senza fornire alcuna plausibile giustificazione della provenienza dei fondi atteso che i soci non lavoravano e non producevano alcun reddito. Pertanto venivano sanzionati induttivamente entrambi i soci.

Successivamente provvedevano ad impugnare gli accertamenti innanzi alla Commissione Tributaria di Foggia, dove per il fratello Amministratore il ricorso trovava accoglimento (doc 2), mentre per la ricorrente veniva respinto ad eccezione

dell'anno 1988 in quanto ancora minorenni (doc 3).

Nel primo ricorso (quello per il Fratello ***** *) l'Agenzia delle Entrate provvedeva ad impugnare la sentenza, mentre per quello della ***** l'impugnazione veniva fatta dal difensore che l'aveva assistita nel primo grado. I ricorsi vennero riuniti e mentre per il sig. ***** *, nelle more della procedura, si procedeva al condono, nei confronti della ricorrente la Commissione Tributaria Regionale di Bari rigettava l'impugnazione proposta (doc 4). La sentenza di rigetto veniva quindi notificata al difensore Comm. Giuseppe ***** (subentrato al primo difensore ***** deceduto dopo il deposito dell'impugnazione), il quale ometteva di comunicarla alla ricorrente, impedendone l'ulteriore impugnazione in Cassazione poiché passata in giudicato.

A distanzi di quasi 20 anni dagli accertamenti, la Sig.ra ***** subiva, da parte dell'Agenzia delle Entrate un pignoramento sul conto, un pignoramenti presso il luogo di lavoro (doc 5) e il pignoramento della vettura Sukuky Vitara comprata nuova e successivamente venduta all'asta per € 11.000,00 – che aveva regolarmente pagato e riscattato il leasing –, nonché trascrizione ipotecaria sulla casa di abitazione che aveva acquistato a Moscufo mediante erogazione di mutuo ipotecario, anch'esso in regola con i pagamenti.

Naturalmente, ricevuti i primi pignoramenti, si rivolse al Commercialista per chiedere spiegazioni, il quale inizialmente dichiarava di non ricordare bene i vari passaggi, successivamente riconosceva di aver avuto la notifica della sentenza senza avvisare la cliente ed impedendo soprattutto la possibilità di ricorrere in Cassazione. Chiaro ed evidente come la situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia sia il frutto di una combinazione nefasta di eventi non imputabili alla *****.

Prima di tutto è davvero inverosimile che una ragazzina di meno di 18 anni poteva pagare tutti quei soldi per l'acquisto degli immobili, tant'è vero che l'avviso di accertamento del 1988 veniva annullato in quanto minorenni. Altresì poco chiari sono i passaggi effettuati dall'Agenzia delle Entrate sull'imputazione induttiva dell'imposta ILOR a carico della ricorrente, in quanto l'evidente azione di simulazione e revocatoria fallimentare avrebbe dovuto indurre l'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria di Foggia a fare delle valutazioni diverse. Inoltre, come se non bastasse, il medesimo ricorso depositato dell'Amministratore veniva

accolto, mentre quello per la sorella veniva respinto. Per non parlare della mancata notifica alla ricorrente del provvedimento di rigetto della Commissione Tributaria Provinciale di Bari da parte dell'allora professionista deceduto anch'esso qualche mese dopo i chiarimenti richiesti dalla parte a seguito dei pignoramenti subiti.

Prima dei pignoramenti viveva una vita regolare, lavorava presso Fineco Bank spa come responsabile dell'area Abruzzo, Marche e Molise con qualifica di area manager. In quegli anni i redditi dichiarati, ovvero € 38.931 per il 2007; € 25.576 per il 2008 e € 13.493,00 per il 2009, le consentivano di poter acquistare un'abitazione mediante l'accensione di un rapporto di mutuo con rata mensile, nonché di un piccolo finanziamento di € 10.000,00.

Dopo i suddetti pignoramenti subì una profonda crisi personale, tant'è che decise di licenziarsi dal lavoro, determinata sia dalla consapevolezza di non aver causato il problema, sia dalla mortificazione subita sul posto di lavoro, ma soprattutto per la consapevolezza di non poter mai pagare quella somma ingente.

Di conseguenza non lavorando più, ometteva anche il pagamento delle rate del mutuo.

Ad oggi non lavora in quanto a causa dell'esposizione debitoria pendente non trova lo stimolo per iniziare, circostanza quest'ultima che ingenera un profondo malessere perché costretta sempre a dipendere dal suo compagno sentendosi non libera di poter agire autonomamente.

I debiti verso la Banca Mps ammontano ad € 144.156,92 come da atto di pignoramento ricevuto (doc 6).

Inoltre, come sopra già riferito, aveva sottoscritto un prestito di € 10.000,00 con la Banca Unicredit spa che pure stava regolarmente pagando fino all'intervento dell'Agenzia delle Entrate. Ad oggi il debito ammonta ad € 8.919, 59 ceduto alla società Tiberius spv srl, la quale ha provveduto ad azionare la somma con D. I che si allega (doc 7).

d) negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;

e) veniva depositato istanza all' OCC Commercialisti di Pescara con nomina del Dr Commercialista Andrea di Prinzio con studio in Pescara, Via Venezia n. 4 pec andrea.diprinzio@odcepescara.it

PERTANTO

In presenza della situazione di sovraindebitamento, la parte ha intenzione di procedere alla liquidazione patrimoniale dell'unico bene immobiliare sito a Moscufo, di cui di seguito descritto.

Situazione Familiare

Da quasi cinque anni la Sig.ra ***** vive in Pescara, Via Socrate 12 presso l'abitazione del compagno con un figlio di entrambi di circa 5 anni (doc 8), senza essere sposati.

Il compagno è il sottoscritto procuratore che pensa ai fabbisogni della famiglia. Le spese familiari ammontano ad € 2.500,00 – 3.000,00 (€ 290 rata mutuo, € 290 rata autovettura; € 290 retta mensile asilo; € 250 locazione ufficio studio avvocato; € 170 bollette luce, gas, telefono; € 200 spesa mensile benzina; 600 € alimentazione circa 150€ a settimana per tre persone; € 150 al mese per farmacia e visite mediche; € 250,00 per spese varie con cadenza non mensile quali parrucchiera, estetista, abbigliamento per tutta la famiglia, pizza, regalo al bambino). Naturalmente senza l'apporto finanziario del sottoscritto difensore, la ricorrente non sarebbe in grado di far fronte alle esigenze economiche primarie in assenza di reddito personale. Inutile precisare che i rapporti con il padre ad oggi sono del tutto inesistenti, mentre con la madre Rosaria Di Corato, casalinga, ha mantenuto rapporti affettivi.

Si precisa inoltre che in caso di accettazione della liquidazione patrimoniale la parte ha già trovato un acquirente che ad oggi si trova già in possesso dell'immobile pignorato di Moscufo, tale Sig.ra ***** la quale sarebbe disposta ad acquistarlo per l'importo di € 77.000,00, come da proposta di acquisto già manifestata ed allegata (doc 9), ma subordinata al buon esito della presente istanza.

Elenco dei Creditori Sig.ra *****

1. Agenzia delle Entrate **€ 576.608,16;**
2. Soget spa **€ 261,11** per omessa tassa automobilistica anno 2003;
3. Comune di Moscufo **€ 445,00** per Tasi 2014, 2015 e Tari 2021;
4. Tiberius spv srl , Cessionaria del finanziamento stipulato con Unicredit spa per il finanziamento originario di € 10.0000, per un totale di **€ 15.288,22;**
5. Siena Npl 2018 quale Cessionaria della Banca MPS in merito al rapporto di mutuo per un importo di **€ 143.751,92;**

il tutto per un totale di € 736.354,41., così come meglio relazionato nella relazione del Professionista nominato.

Elenco dei beni dei debitori Sig.ra *****

- 1) Piena proprietà per 1/1 abitazione di tipo economico in Comune di Moscufo, Ripa dei Corvi n.9 /A censito all nceu di detto Comune al foglio 7, part 510, Categoria A/3, vani 9
- 2) Piena proprietà per 1/1 terreno in Comune di Moscufo, Contrada Valle Iuta, censito all'ncy di detto Comune, al foglio 7, part. 509, categoria T, are 29 e centiare 95;
- 3) Piena proprietà per 1/1 terreno sito in Moscufo, Contrada Valle Iuta, censito all nct di detto Comune al foglio 7, part 27, categoria T, ettari 1, are 49 e centiare 60;
- 4) Piena proprietà per 1/1 della sig.ra ***** terreno sito in Moscufo, Contrada Valle Iuta, censito all nct di detto Comune al foglio 7, part 28, categoria T, are 7.

Sul bene è pendente esecuzione immobiliare RG.E 120/2021, Tribunale di Pescara, con prezzo base d'asta di € 98.783,50 stabilita mediante perizia dell'arch Pistilli Lorenza, su incarico del G.E. All'udienza del 14/06/2022 veniva disposta la vendita come da provvedimento che si allega (doc 10).

Non ha altri beni mobili ed immobili.

Crediti in prededuzioni

Pagamento in prededuzione nella misura del 100% della somma di € 7.151,75, da corrisondersi al Dr Andrea Di Prinzi con studio in Pescara, Via Venezia 4 a titolo di compenso professionale, in qualità di professionista attestatore nominato dall'OCG.
Pagamento in prededuzione nella misura del 100% della somma di € 1.800,00 da corrisondersi all'avv Gabriele Balice, con studio in Pescara via Fiume 15, quale compenso per l'attività svolta

Atti Impugnati dai creditori

Ad oggi non esistono atti impugnati dai creditori.

Giudizio di completezza

Il professionista nominato ha provveduto a redigere la relazione particolareggiata contenente:

- le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni della incapacità dei ricorrenti di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Alla luce di quanto sopra esposto, il proponente chiede

all'Ill.mo Tribunale adito:

di dichiarare l'apertura della procedura di Liquidazione patrimoniale di cui all'art 14 ter legge 3/2012 della Sig.ra *****;

di fissare con decreto l'udienza di cui all'art 14 ter Legge 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni

Disporre, ai sensi dell'art 15 comma 8 L 3/2012 che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott Andrea Di Prinzi, quale professionista già nominato dall'ocg disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore; consentire la possibilità di utilizzare l'abitazione sita in Moscufo, Contrada Valle luta quantomeno fino al perfezionamento della vendita alla sig.ra ***** , attualmente già in possesso del bene;

Indice documenti:

- doc 1 Fallimento *****;
- doc 2 Ricorso accolto per ***** *****;
- doc 3 Sentenza di primo grado *****;
- doc 4 giudizio di secondo grado;
- doc 5 Pignoramento presso terzi;
- doc 6 Pignoramento immobiliare MPS;
- doc 7 Decreto ingiuntivo Tiberius;
- doc 8 Stato di famiglia;
- doc 9 proposta di acquisto;
- doc 10 udienza del 14/06/2022 RGE 120/2021;

doc 11 relazione del gestore e doc allegati-
Pescara 06707/2022

avv. Gabriele Balice



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Settore procedure concorsuali

IL GIUDICE DELEGATO

e tabellarmente competente, Dott.ssa Domenica Capezzerà, ha pronunciato il segue

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 dalla Sig.ra **[REDACTED]** rappresentata dall'Avv. Gabriele Balice, la quale, premettendo di aver chiesto all'O.C.C. territorialmente competente la designazione di un professionista allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge, ha dato atto della nomina a gestore della crisi del Dott. Di Prinzio Andrea.

Fatto e diritto

Con ricorso del 06/07/2022 la Sig.ra **[REDACTED]** assistita dal legale di fiducia, Avv. Gabriele Balice, ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012.

La debitrice ha dichiarato:

- di non essere soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante da un consistente debito tributario generato da alcuni eventi familiari e personali verificatisi nel corso degli anni; eventi che non hanno reso più possibile onorare gli impegni finanziari assunti con la sottoscrizione del mutuo ipotecario, acceso per l'acquisto dell'immobile di proprietà della medesima;

In data 30/07/2022 questo Giudice assegnava alla proponente ed al gestore termine di 15 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso (data 02/09/2022) per apportare le integrazioni necessarie per la rideterminazione del fabbisogno mensile e per chiarire le circostanze relative al possesso dell'immobile ed allo stato della procedura esecutiva già pendente, nonché per determinare in modo più completo il piano di liquidazione prospettabile.

In data 08/09/2022 venivano depositate le precisazioni richieste, con allegata la relazione particolareggiata integrativa a firma del gestore.

Dalle relazioni del professionista è emerso che le obbligazioni assunte dalla Sig.ra **[REDACTED]**, hanno tratto origine, in larga misura, da una situazione debitoria riconducibile a debiti tributari maturati in qualità di socio della **[REDACTED]**, oltre che per debiti verso gli istituti di credito contratti per la sottoscrizione di un mutuo fondiario.

Come riportato in atti, nel 1985 il padre della ricorrente istituiva la **[REDACTED]** S.r.l., distribuendo tra i due figli il capitale sociale e procedendo all'acquisto di unità immobiliari appartenenti alla **[REDACTED]**, impresa anch'essa di proprietà dello stesso.

In seguito al fallimento di quest'ultima società, detti atti di compravendita erano dapprima oggetto di revocatoria fallimentare da parte della curatela e poi di contestazione da parte dell'Agente della Riscossione per il mancato pagamento, per gli anni di imposta che vanno dal 1988 al 1993, di quanto dovuto a titolo di I.L.O.R., condizione riconducibile agli avvisi di accertamento nn. 3301003477/78/79/80/81/82 ed alla successiva cartella di pagamento n. 08320090003965568000 notificata in data 28/09/2009, per un credito complessivo pari ad € 576.608,16, come da certificazione debitoria del 01/04/2022.

A detta situazione è andata ad aggiungersi la circostanza che ha visto la ricorrente stipulare, in data 13/02/2009, con atto per Notaio D'ambrosio, un primo contratto di mutuo ipotecario con B.N.L. per € 140.000,00 per l'immobile sito nel Comune di Moscufo (PE) e destinato ad abitazione principale, contratto poi surrogato il 12/11/2009 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'importo complessivo di € 143.7000,00.

Ed infatti il professionista rilevava che *"in data 05 aprile 2011 la Sig.ra [REDACTED] sottoscriveva con Banca Unicredit S.p.A. il contratto di finanziamento n. 0012202760 per il complessivo importo di € 10.000,00, importo quest'ultimo in parte destinato all'acquisto dell'arredo dell'abitazione di Moscufo, come rappresentato dalla Sig.ra [REDACTED] ed in parte pignorato da Agenzia delle Entrate. Ad Oggi il debito nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena che ammonta a complessivi € 144.101,51, di cui € 143.700,00 riconducibili al contratto di mutuo ed € 349,59 riconducibili al rapporto di conto corrente n. 301, è stato ceduto alla Società Siena N.P.L. 2018 S.r.l., mentre il debito nei confronti di Unicredit S.p.A. per i complessivi € 15.288,22 è stato ceduto alla società Tiberius S.p.v. S.r.l."*

La ricorrente versa in una situazione di crisi finanziaria irreversibile, in quanto, così come riportato nella documentazione riguardante i redditi percepiti negli ultimi anni – dal cui esame emergono i modesti valori lordi – risulta che prima di subire i pignoramenti,

notificati nel febbraio del 2010, la Sig.ra **Di Costanzo** era consulente a partita I.V.A. presso la Fineco Bank S.p.A., ricomprendo il ruolo di Area Manager per Abruzzo, Marche e Molise. Attualmente ella non percepisce alcuna forma di reddito, avendo abbandonato l'attività di consulenza e risiedendo presso l'abitazione di proprietà del compagno, Sig. **Palio** **Colonna**, che provvede interamente al sostentamento del nucleo familiare del quale fa parte anche il figlio minore della coppia, **Colonna** **Colonna**, il fabbisogno personale della ricorrente, come chiarito con il deposito del 08/09/2022, ammonta a circa € 600,00 mensili. Per tutto quanto sopra esposto, la situazione finanziaria appare compromessa in maniera irreversibile.

La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalle relazioni del professionista nominato ex art. 15 co. 9 L.3/12, dalle quali è stato possibile desumere, tra l'altro, che la ricorrente è titolare dei seguenti beni siti in Moscufo (PE) alla Contrada Valle Iuta e così censiti:

- Unità immobiliare Foglio n. 7, Particella n. 510, Cat. A/3, Classe 02, Consistenza n. 9 vani, rendita € 399,74;
- Terreno Foglio n. 7, Particella n. 27, qualità incolto produttivo, Reddito dominicale € 0,77, Reddito Agrario € 0,77;
- Terreno Foglio n. 7, Particella n. 28, qualità seminativo, Reddito dominicale € 4,34, Reddito Agrario € 2,89;
- Terreno Foglio n. 7, Particella n. 509, qualità vigneto, Reddito dominicale € 36,35, Reddito Agrario € 20,11;

detti beni sono stati fatti oggetto di una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Pescara e recante il N. 120/2021 R.G.E., promossa da Juliet S.p.A. per conto della creditrice Siena NPL 2018 S.r.l., nei confronti della odierna ricorrente; nell'ambito di detta procedura il perito nominato dal G.D. ha stimato il valore del compendio immobiliare, considerato come Lotto Unico, in € 98.783,50.

Il Dott. Di Prinzio, nella Relazione Integrativa ha chiarito che il primo esperimento di vendita è fissato per il prossimo 19/10/2022 con prezzo base d'asta pari ad € 98.783,50 ed offerta minima stabilita in € 74.087,63, mentre gli eventuali e successivi esperimenti di vendita vedranno il prezzo base ridotto del 25%:

- 2° esperimento di vendita: prezzo base € 74.087,63, con possibilità di offerta minima inferiore di ¼ rispetto al prezzo base così ridotto, quindi pari ad € 55.565,72;
- 3° esperimento: prezzo base € 55.565,72, con possibilità di offerta minima inferiore di ¼ rispetto al prezzo base così ridotto, quindi pari ad € 41.674,29.

L'immobile oggetto della procedura esecutiva è attualmente nella disponibilità della Sig.ra **Diana [redacted]**, detentrici dell'immobile in forza di contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto in data 21/04/2021 e registrato il successivo 04/05/2021, la quale, interessata all'acquisto del bene, ha formalizzato una offerta per € 77.000,00. Interrogato sulla circostanza l'esperto ha ritenuto detta proposta maggiormente vantaggiosa rispetto alla alternativa della vendita competitiva in sede esecutiva "sia perché superiore all'offerta minima fissata nel primo avviso di vendita, sia perché certa rispetto alla ipotesi in cui la manifestazione d'interesse ricevuta dal professionista delegato si concretizzi in una offerta telematica al primo esperimento".

Invece, i debiti complessivi residui dell'istante, riportati nella relazione particolareggiata, risultano essere così ripartiti:

DEBITI TRIBUTARI			
Ente creditore	Debito		Documento di riferimento
Agenzia Entrate Riscossione	576.608,16 €	privilegiato per € 525.166,43 chirografo per € 51.441,73	come da certificazione debitoria del 01/04/2022
Agenzia delle Entrate	- €		come da certificazione del debito tributario del 29/03/2022
Inail	- €		come da comunicazione del 22/03/2022
Inps	- €		come da precisazione del credito del 24/03/2022
So.g.e.t. S.p.a.	261,11 €	privilegiato	come da estratto della posizione debitoria n. 23952 del 21/03/2022
Comune di Moscufo	445,00 €	privilegiato	come da comunicazione della posizione debitoria del 04/05/2022
Totale debiti Tributari	577.314,27 €		

DEBITI BANCARI			
Ente creditore	Debito		Documento di riferimento
Tiberius Spv s.r.l. (cessionaria del credito originariamente in capo a Unicredit S.p.a.)	15.288,22 €	chirografo	come da nota di precisazione del credito del 15/04/2022
Stena Npi 2018 s.r.l. (cessionaria del credito originariamente in capo a MPS S.p.a.)	144.101,51 €	privilegiato ipotecario	come da comunicazione del 04/04/2022
Totale dei debiti bancari	159.389,73 €		

DEBITI PREDEDUTTIVI			
Ente creditore	Debito		Documento di riferimento
Compenso O.C.C.	7.151,75 €		
avv. Gabriele Balice	1.800,00 €		
Totale dei debiti bancari	8.951,75 €		

RIEPILOGO PASSIVO	
Totale debiti Tributari	577.314,27 €
Totale dei debiti bancari	159.389,73 €
Totale debiti prededuttivi	8.951,75 €
TOTALE PASSIVO	745.655,75 €

Pertanto, l'indebitamento complessivo della Sig.ra [REDACTED] ammonta ad €745.655,75 così ripartiti: € 577.314,27 per debiti tributari, € 159.387,73 vantati da istituti di credito ed € 8.951,75 per debiti prededucibili.

Per far fronte a detta situazione la ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione della presente procedura il ricavato della vendita dei suddetti beni di proprietà della medesima, già pignorati ed oggetto di esecuzione immobiliare rubricata al n. 120/2021 R.G.E. Tribunale di Pescara.

Nella Relazione Integrativa si stima che, nella ipotesi di vendita del compendio immobiliare nella misura proposta dalla Sig.ra [REDACTED] (€ 77.000,00) detta attività liquidatoria che, stante la natura concorsuale della presente procedura dovrà comunque seguire una procedura competitiva aperta a tutti gli interessati non essendo possibile procedere a licitazione privata, consentirà ai ricorrenti di soddisfare i creditori secondo il seguente prospetto di riparto:

attivo				
offerta di acquisto Di Michela		77.000,00 €		
passivo				
1) crediti prededucibili	importo credito	% soddisfacimento di		
Compenso O.C.C.	€ 7.151,75	100%		
avv. Gabriele Balice	€ 1.800,00	100%		
Totale dei debiti prededucibili	€ 8.951,75	100%		
Residuo al netto dei prededucibili	€ 68.048,25			
2) crediti privilegiati ipotecari	titolo	importo credito	importo pagato	% soddisfacimento di
Tiberius Spv s.r.l. (cessionaria del credito originariamente in capo a Unicredit S.p.a.)	ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo iscritto a Pescara il 13/02/2009 reg. Gen. 2417 - reg. Part. 475 e favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	€ 143.700,00	68.048,25 €	47,35%
Agenzia Entrate Riscossione	ipoteca legale derivante da art. 77 DPR 602/73 iscritto a Pescara il 16/12/2009 reg. Gen. 21302 - rrg. Part. 5646 a favore di Equitalia Pragma S.p.a.	€ 525.166,43	- €	0%

e realizzando il soddisfacimento totale dei prededucibili (pari ad € 8.951,75) ed al 47,35% del credito privilegiato per ipoteca volontaria pari ad € 68.048,25 a fronte di € 143.700,00 vantati; non parteciperanno invece al riparto delle somme gli altri creditori, come previsto dal gestore, "in considerazione del rango del loro credito e data l'incapienza delle somme derivanti dalla vendita", salvo l'ulteriore attivo che nel quadriennio dovesse acquisirsi alla procedura.

Rilevato che:

- la debitrice non possiede altri beni, mobili od immobili, oltre a quelli offerti in liquidazione;

- la ricorrente non svolge attività di impresa, così come chiarito e documentato dal gestore;
- nell'affrontare la disamina della domanda ex art. 14 ter L. n. 3/2012 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente;
- che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b);
- che la situazione di sovraindebitamento, effettivamente documentata, risulta collegata direttamente alla contrazione delle entrate reddituali.

Nella Relazione Particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista nominato di ricostruire esattamente la situazione debitoria ed economico patrimoniale.

Va poi chiarito che le parti della relazione del gestore che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevano ai fini dell'ammissione alla procedura ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto. Avvalorano tale opinione sia il fatto che il controllo di cui all'art. 14 comma 2 lett a) nell'ambito del procedimento di esdebitazione è successivo alla chiusura della liquidazione sia la considerazione che la liquidazione è comunque prevista a titolo sanzionatorio, nel caso di conversione da una procedura con accordo o con solo piano che non abbiano raggiunto il loro esito fisiologico per inadempimento o per frode del sovraindebitato. Dunque, se si accede alla procedura di liquidazione anche in caso di frode, scoperta durante l'esecuzione del piano o dell'accordo, si vede bene che la mancanza di meritevolezza iniziale non può essere impediente rispetto alla liquidazione; lo sarà semmai rispetto alla sua naturale evoluzione, che è l'esdebitazione.

Ritenuto che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, il liquidatore dovrà distribuire le somme che deriveranno dalla vendita degli immobili per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo, rimettendo la detta norma allo stesso liquidatore l'eventuale previsione di riparti parziali e le relative scadenze.

Infine, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del Dott. Andrea Di Prinzi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso. Seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della

procedura di liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dalla ricorrente.

La procedura di liquidazione di cui alla domanda proposta può, pertanto, dichiararsi aperta con gli effetti sopra esposti.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012 in favore di ██████████ nata a Foggia il 24/07/1971 (C.F. ██████████) residente a Pescara (PE) alla Via Socrate n. 12, e, per l'effetto, nomina liquidatore il Dott. **ANDREA DI PRINZIO** (C.F. DPRNDR56M15G482Q) con studio in Pescara (PE) alla Via Venezia n. 4 (PEC andrea.diprinzio@odcecpescara.it), professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., già O.C.C.;

Dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L. n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L. n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive ovvero provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "*portale delle vendite pubbliche*", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nelle eventuali procedure esecutive singolari pendenti che abbiano ad oggetto beni immobili offerti in liquidazione.

Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.

Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa

domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che l'O.C.C./liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice, così che quanto sopravvenuto nel patrimonio della ricorrente, ivi compreso a titolo di maggior reddito prodotto rispetto all'attualità, al di fuori dei limiti del fabbisogno personale stabiliti in € 600,00 mensili, risulterà compreso nella presente liquidazione.

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale della debitrice.

Avvisa la debitrice che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 ter comma III.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti, al Liquidatore e alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pescara per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo n. 120/2021 R.G.E.I. .

Pescara 27/09/2022

Il Giudice
Dott.ssa Domenica Capezzerà